CAMERA DEI DEPUTATI N. 3534

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERTUCCI

Disposizioni per la prevenzione degli infortuni nello sci non agonistico

Presentata il 14 gennaio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La grande diffusione della pratica dello sci, ed in generale degli sport invernali, ha spesso creato in questi ultimi anni condizioni di pericolo anche per gli sportivi più prudenti, a causa della congestione delle piste e, soprattutto, di comportamenti a dire poco sconsiderati di molti sciatori o « snowbordisti », che sovente procedono a velocità eccessivamente elevata mettendo a rischio l'incolumità propria e, quello che è peggio, anche altrui.

Nella passata legislatura, era stato elaborato in Commissione Cultura della Camera dei deputati, un testo unificato rivolto a disciplinare in modo compiuto la materia, tenendo conto delle competenze delle regioni. Tale iniziativa è però decaduta con la fine della XIII legislatura.

La presente proposta di legge ripropone alcune delle norme contenute nella citata iniziativa, introducendo un importante elemento innovativo, costituito dalla separazione netta delle piste in cui si possono esercitare le varie discipline sportive sulla neve, quali lo sci nelle sue diverse articolazioni, lo *snowboard*, lo slittino e lo sci di fondo.

Tutto questo per scongiurare i pericoli derivanti dalla pratica promiscua di tali discipline che, soprattutto in riferimento a sci e *snowboard*, ha causato recentemente incidenti anche mortali.

Data la dimensione assunta dalla pratica degli sport invernali, si rende necessario un intervento legislativo urgente, al fine di porre un freno alle pratiche sportive più pericolose e imprudenti, e per assicurare un adeguato grado di sicurezza a tutti coloro che si dedicano agli sport invernali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Aree sciabili specifiche).

1. Ai fini della presente legge le aree sciabili sono superfici innevate, aperte al pubblico, comprendenti piste di sci ed impianti di risalita, abitualmente riservate alla pratica non agonistica degli sport sulla neve quali: lo sci, la tavola da neve, denominata « *snowboard* », lo sci di fondo e lo slittino.

2. Per ciascuna pratica sportiva di cui al comma 1 sono tassativamente riservate aree specifiche nelle quali non è consentito l'esercizio delle altre.

3. Le aree di cui al comma 2 sono individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro.

ART. 2.

(Comportamento dello sciatore).

1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando l'andatura tenuta alle proprie capacità tecniche, alle condizioni ambientali e della pista affrontata, e osservando scrupolosamente le prescrizioni segnalate localmente.

ART. 3.

(Obbligo di assicurazione contro gli infortuni).

1. I gestori delle aree sciabili individuate ai sensi dell'articolo 1 devono essere

assicurati ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti, al personale addetto e ai terzi in relazione all'uso degli impianti.

2. La tipologia e le condizioni minime dei contratti di assicurazione sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive da emanare, sentita la federazione sportiva nazionale competente in materia di sci riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Adozione di segnaletica uniforme sulle aree sciabili).

1. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con le regioni interessate e con le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la federazione sportiva nazionale competente in materia di sci riconosciuta dal CONI, stabilisce classificazioni uniformi dei gradi di difficoltà delle piste e cura l'adozione, da parte dei gestori, di un'apposita segnaletica uniforme sul territorio nazionale nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 1.

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica

14PDL0038660